



*Il Ministro della Salute*

*di concerto con*

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

*e con*

*Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare*

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 191;

VISTO il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa le procedure relative alla sicurezza degli alimenti;

VISTO il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. 98/294/CE, del 22 aprile 1998, concernente l'immissione in commercio di mais geneticamente modificato (*Zea mays* L., linea MON810), ai sensi della direttiva n. 90/220/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto interministeriale 12 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 10 agosto 2013, relativo all'adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON810 e che dispone il divieto di coltivazione del suddetto mais nel territorio italiano per diciotto mesi;

VISTA la nota del 16 gennaio 2015, prot. 0000773/GAB, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto al Ministro della Salute di valutare l'opportunità di riavviare la procedura per l'attivazione delle misure d'emergenza di cui all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1829/2003, secondo le procedure di cui agli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002;

CONSIDERATO che l'importanza dell'aggiornamento delle norme in materia di valutazione del rischio, per tenere conto dei continui sviluppi nella conoscenza scientifica e nelle procedure di analisi relativamente agli effetti ambientali a lungo termine delle colture geneticamente modificate, è stata ribadita nella proposta di direttiva che modifica la direttiva n. 2001/18/CE, per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi

geneticamente modificati sul loro territorio, che il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura in data 13 gennaio 2015;

CONSIDERATO che la Commissione europea, a seguito della citata nota delle autorità italiane, non ha intrapreso, sino alla data odierna, alcuna azione al fine di cambiare le condizioni di messa in coltura del mais MON810 per imporre l'attuazione di misure di gestione necessarie per la protezione dell'ambiente raccomandate dall'EFSA, secondo la procedura di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002;

CONSIDERATO che, per i motivi di cui sopra, la messa in coltura del mais MON810 senza adeguate misure di gestione non tutela a sufficienza l'ambiente e la biodiversità;

CONSIDERATO che il parere dell'ISPRA, trasmesso con nota prot. 014961 del 7 aprile 2014, a seguito dell'aggiornamento della valutazione del rischio ambientale derivante dalla coltivazione commerciale del mais MON810 mediante l'applicazione del software di Decision Supporting System (DSS) sviluppato nell'ambito del progetto LIFE+ MAN-GMP-ITA (NAT/IT/000334), è pervenuto alle seguenti conclusioni: «Alcuni degli studi relativi agli impatti ambientali derivanti dalla coltivazione del mais MON810 mettono in luce una serie di potenziali rischi per l'ambiente. La dimensione della popolazione dei lepidotteri diurni e notturni non target risulta condizionata negativamente dalla presenza della tossina Cry1Ab, sebbene non sia al momento possibile definire con certezza l'entità di tali effetti; inoltre non sono esclusi impatti negativi del MON810 su alcuni organismi acquatici esposti ai residui colturali. Sebbene i rischi individuati potrebbero essere ridotti attraverso l'adozione di specifiche misure di gestione, anche attraverso l'adozione di piani di monitoraggio caso-specifico delle popolazioni di Lepidotteri non target e degli organismi acquatici, è da considerare che l'attuale status autorizzativo del mais MON810 non prevede l'adozione obbligatoria di tali misure»;

CONSIDERATO che, a fronte dei suddetti rischi individuati, ancorché tuttora connotati da margini di incertezza scientifica, non può legittimamente dubitarsi che il diffondersi di colture di mais transgenico MON810 effettuate sulla base di un'autorizzazione risalente nel tempo, la quale non poteva tener conto di una normativa successiva più restrittiva, possa rappresentare una situazione di concreto ed attuale pericolo da gestire in conformità con il principio di precauzione di cui all'art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

RILEVATO che ad oggi è pendente il rinnovo dell'autorizzazione per il MON810 a livello dell'Unione europea;

RITENUTO pertanto che è necessario, in prossimità dell'inizio della stagione della semina, adottare le misure di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, secondo la procedura di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002;

Decreta:

## Articolo 1

1. Il divieto di coltivazione di varietà di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate, di cui al decreto interministeriale 12 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 10 agosto 2013, rimane in vigore nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, fino all'adozione delle misure comunitarie previste dall'articolo 54, paragrafo 3, citato e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Il presente decreto sarà immediatamente trasmesso alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, e per gli effetti dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002.

## Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma,

Il Ministro della Salute

Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare